



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BISINELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2014

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge concerne la posizione degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza collocati in congedo assoluto, dopo aver compiuto il proprio dovere con dedizione e impegno durante la vita militare.

Obiettivo del provvedimento è quello di riconoscere a tali ufficiali e sottufficiali una promozione per merito di lungo servizio come forma di riconoscimento morale, senza produrre alcuna variazione nello «*status* giuridico» degli interessati, in particolare sotto il profilo del trattamento di quiescenza, come chiaramente stabilito dall'articolo 4.

Esistono precedenti in materia, posto che il Parlamento italiano ha esaminato ed approvato in passato leggi che hanno disposto promozioni oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza delle singole categorie del personale militare.

Il presente disegno di legge si distingue in particolare per il fatto di contemplare delle limitazioni per l'accesso al privilegio, riducendo significativamente coloro che ne potrebbero beneficiare.

In base alle disposizioni dell'articolo 2, verrebbero infatti promossi al grado superiore soltanto coloro che:

- non hanno mai riportato durante gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o di «insufficiente», né giudizi di «inidoneità all'avanzamento»;

- siano stati giudicati negli ultimi quindici anni della loro carriera con la qualifica di «eccellente» o «superiore alla media»;

- non siano incorsi in provvedimenti penali tali da provocare la sospensione dal servizio e non abbiano usufruito di altre promozioni concesse a titolo onorifico.

Si tratta in sostanza di dare un segnale meritocratico, tra l'altro suscettibile di dispiegare effetti positivi anche sul personale militare ancora in servizio, che potrebbe considerare l'approvazione di questo provvedimento come un incentivo a migliorare la qualità delle proprie prestazioni offerte alle Forze armate ed al Corpo della guardia di finanza.

La promozione verrebbe concessa con decreto dei Ministri competenti, a richiesta degli interessati, a questo scopo tenuti ad indirizzare apposita domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti.

I Ministri competenti provvederanno a concedere la promozione entro sei mesi dall'avvenuta ricezione della domanda, fermo restando il loro potere di revocarla con apposito decreto qualora da verifiche risulti che il beneficiario fosse privo dei requisiti richiesti.

Attesa la rilevanza morale degli interessi tutelati, si raccomanda una sollecita approvazione del presente disegno di legge, da cui non discenderebbero nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza collocati in congedo assoluto possono ottenere una promozione per merito di lungo servizio.

2. Possono altresì ottenere una promozione, a titolo onorifico, i cittadini italiani nella posizione di congedo assoluto che abbiano partecipato, in qualità di ufficiali, di sottufficiali e di militari e graduati di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti.

3. Dai benefici di cui al comma 2 sono esclusi gli appartenenti al ruolo d'onore.

4. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è concessa, a prescindere dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo d'appartenenza, agli ufficiali e sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, nonché del Corpo della guardia di finanza.

Art. 2.

(Requisiti richiesti)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1, comma 1, a condizione che:

a) siano stati collocati in congedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria o della riserva;

b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

c) siano stati giudicati con la qualifica di «eccellente» negli ultimi quindici anni di servizio;

d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente», né giudizi di inidoneità all'avanzamento, anche nella posizione del congedo;

e) non abbiano mai riportato, anche in congedo, una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla «consegna»;

f) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

Art. 3.

(Decorrenza)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano collocati in congedo assoluto, conseguono la promozione di cui all'articolo 1 con decorrenza dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 4.

(Effetti)

1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali ai quali è concessa la promozione non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esi-

genze di mobilitazione; in tali casi, quando vengono richiamati in servizio assumono il grado precedentemente rivestito.

Art. 5.

(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all'articolo 1 è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, se appartenente alle Forze armate ed al Ministro dell'economia e delle finanze, se appartenente al Corpo della guardia di finanza, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, possono presentare la domanda come richiesto al comma 1 entro il termine stabilito dallo stesso.

3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

